

REGOLAMENTO INERENTE LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DA AGGIUDICARE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

INDICE

PREMESSE

PARTE PRIMA: NOMINA, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE OFFERTE NELLE PROCEDURE DA AGGIUDICARE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Art. 1 - NOMINA DELLA COMMISSIONE, OBBLIGHI A CARICO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE, *DEL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE* E DEI DIRIGENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO

Art. 2 - COMPENSI

Art. 3 - LAVORO A DISTANZA

Art. 4 - AMBITO DI ATTIVITA' DELL'ORGANO MONOCRATICO AMMINISTRATIVO E DELLA COMMISSIONE - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA FASE DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

PARTE SECONDA: REQUISITI

Art. 5 - MODALITA' DI SELEZIONE DEI COMMISSARI

Art. 6 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

Art. 7 - REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ

Art. 8 - *ENTRATA IN VIGORE*

PREMESSE

Il presente regolamento è redatto in conformità all'art. 77 del D.Lgs 50/2016 alla luce:

- delle Linee Guida n. 5 ANAC inerenti nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici, nel frattempo, approvate;*
- dei due comunicati con cui ANAC ha differito l'avvio dell'albo (dopo un primo comunicato, del 9 gennaio 2019, con il quale ANAC differiva, a causa del numero ancora esiguo di iscritti al nuovo albo, al 15/04/2019 l'avvio dell'albo, il 10/04/2019 la stessa Autorità ha ritenuto necessario prorogare ulteriormente detto termine di 90 giorni - quindi, al 14 luglio 2019);*
- del Decreto Legge "sblocca cantieri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18/04/2019, che ha innovato, tra l'altro, anche l'art. 77 del Codice, introducendo il comma 3 bis, prevedendo la possibilità di nomina della commissione da parte della stazione appaltante, senza ricorrere ad ANAC, in casi residuali specifici;*
- dell'esigenza di stabilire ulteriori regole atte ad assicurare trasparenza e correttezza nell'operato della commissione.*

Il presente Regolamento adottato dall'ASL 1 di Sassari include: a) norme a carattere transitorio, che, quindi, decadranno al momento dell'avvio dell'albo di ANAC (si pensi, ad esempio, alla parte dedicata alla disciplina della nomina della commissione, salvo quanto previsto dal cosiddetto Decreto "sblocca cantieri"); b) norme a valenza definitiva, che quindi rimarranno in vigore anche dopo l'avvio di detto albo, quali: quelle inerenti gli obblighi dei commissari e del segretario, quelle relative all'ambito di attività dell'organo monocratico amministrativo e della commissione.

Alcune previsioni a carattere transitorio potrebbero comunque rimanere in vigore, anche dopo l'entrata a regime della disciplina codicistica (si pensi ad esempio a quanto previsto per i compensi dei membri esterni, nel caso in cui l'intera commissione non possa essere selezionata attingendo all'Albo tenuto da ANAC, o ai casi residuali in cui i membri della commissione potranno ancora essere nominati, in tutto o in parte, direttamente da ASL 1 di Sassari).

PARTE PRIMA: NOMINA, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DELLE OFFERTE NELLE PROCEDURE DA AGGIUDICARE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Art. 1 - COMMISSIONE GIUDICATRICE: NOMINA DELLA COMMISSIONE, OBBLIGHI A CARICO DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE E DEI DIRIGENTI INTERESSATI DAL PROCEDIMENTO

Di norma, per la composizione delle commissioni si può ricorrere a personale di Università o Enti diversi da quelli del SSR, nel caso di mancanza o insufficienza di personale specializzato; peraltro, ragioni di opportunità potrebbero giustificare la scelta di soggetti esterni da parte della Direzione e di ciò dev'essere data adeguata motivazione nel provvedimento di nomina.

Anche nell'eventualità in cui la commissione sia costituita anche o solo da membri esterni, appartengono sempre ad ASL1 di Sassari, il segretario, *che dev'essere sempre nominato, di norma, tra il personale della Struttura incaricata del procedimento*, e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.

La partecipazione alla commissione è obbligatoria.

Per il periodo di durata della procedura di gara e fino all'aggiudicazione della stessa i componenti della commissione hanno i seguenti obblighi:

- *non possono avere contatto alcuno (con nessun mezzo) con gli operatori economici (nelle persone dei loro rappresentanti legali, uffici commerciali, etc.) potenzialmente interessati alla procedura;*
- *non possono svolgere attività di formazione, di ricerca o d'altro tipo, a favore di operatori economici potenzialmente interessati alla procedura;*
- *non possono ricevere alcun beneficio - ad esempio sponsorizzazione di eventi formativi - da essi né possono promuovere demo o sperimentazioni con l'utilizzo di beni o servizi potenzialmente inclusi nell'appalto di cui figurano progettisti o comunque collegati ad esso*

La violazione dei predetti obblighi costituisce violazione del Codice di comportamento del pubblico dipendente ed è sanzionabile, in relazione ad esso.

L'attività di commissario e di segretario della commissione è prioritaria rispetto agli altri compiti di istituto, dev'essere svolta nei tempi previsti dal timing di gara (salvo circostanze indipendenti dalla volontà dei commissari) ed è di diritto inserita tra gli obiettivi attribuiti al commissario nell'annualità di riferimento, oggetto di valutazione ai fini della produttività individuale.

I Responsabili delle strutture cui i commissari e il segretario sono assegnati stabilmente adottano ogni misura idonea a garantire che essi possano partecipare alle attività della commissione fino a che l'incarico non sia stato portato a conclusione.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento costituisce altresì violazione del Codice di comportamento del pubblico dipendente valutabile in ogni ambito e sede competente.

Gli obblighi dei componenti della commissione e dei Responsabili delle strutture di cui essi fanno parte sono riferiti anche ai casi in cui la commissione sia stata costituita nell'ambito di gare che debbono essere esperite da Consip Spa o da CAT Sardegna nell'interesse dell'ASL1 di Sassari.

Il successivo art. 5 regola le modalità di selezione dei commissari della singola procedura di gara.

Nei documenti di gara, ASL1 di Sassari deve fornire informazioni sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta dei componenti interni ed eventualmente esterni e di nomina del presidente.

L'atto di nomina della commissione deve *obbligatoriamente* indicare:

- 1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno prevedere un numero di commissari, di regola, pari a 3, con facoltà di includere 2 supplenti, salvo situazioni di particolare complessità;
- 2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari, di norma dirigenti e/o funzionari, devono essere esperti nelle materie oggetto della procedura svolte dall'ASL1 di Sassari che può motivare circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico, con mero rinvio al curriculum. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:
 - contratti misti di appalto;
 - gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice;
 - affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse.
- 3) Eventuale compenso dei membri esterni;

4) *il nominativo del segretario e di un suo supplente per i casi di assenza o impedimento, che devono essere dotati di un bagaglio tecnico professionale idoneo a consentirgli di svolgere le funzioni indicate nel seguito del presente regolamento.*

Per quanto concerne i compiti attribuiti alla commissione giudicatrice, si richiamano, in particolare: le previsioni della prima parte del presente Regolamento, le previsioni codicistiche e la disciplina degli atti di gara, in ispecie del disciplinare tipo ANAC.

Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. ASL1 di Sassari assicura gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte.

Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari e/o il segretario segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

Il segretario della commissione deve garantire i seguenti compiti:

a) ausilio immediato alla commissione di gara nella gestione telematica della procedura, assicurando che tutta la documentazione inerente le offerte tecniche e, nella successiva fase, economiche, sia immediatamente disponibile per i membri della commissione; in quest'ambito il segretario ha l'obbligo di assicurarsi che i commissari dispongano dei dispositivi e di quanto altro occorra per la gestione delle offerte e di risolvere immediatamente qualunque problema che ostacoli l'accesso, anche avvalendosi ove necessario di tecnici esterni (in particolare, dei tecnici incaricati dal gestore del sistema telematico di negoziazione di cui ci si è avvalsi); il segretario verbalizza tali operazioni dando anche conto degli eventuali ostacoli affrontati e superati, indicando espressamente nel verbale anche il momento in cui la documentazione integrale di gara è stata resa accessibile ai commissari;

b) in qualità di esperto di procedure di gara, svolge consulenza nei confronti dei commissari in materia di procedimento: illustrando, in particolare, quali siano stati gli atti di gara approvati; rendendoli edotti dei quesiti e delle risposte ai quesiti eventualmente pervenuti nei termini di ricezione offerte; indicando quali siano le operazioni da compiere in seduta pubblica e quali possano essere eseguite in seduta riservata; indicando le modalità procedurali corrette da seguire nelle sedute pubbliche e riservate; coadiuvandoli nella calendarizzazione dei propri lavori, alla luce del timing di gara approvato.

c) verbalizza tutte le operazioni di gara e, nell'eventuale successiva fase di verifica dell'anomalia dell'offerta, cura, oltre alla verbalizzazione delle operazioni, i rapporti con il RUP;

d) segnala tempestivamente al RUP e al Direttore della Struttura cui è assegnata la procedura eventuali impedimenti che non consentano il rispetto del timing di gara, affinché questi, coordinandosi con il presidente della commissione, possano aggiornarlo e possano pubblicare gli aggiornamenti prima della scadenza dei termini che sia risultato impossibile rispettare;

e) segnala immediatamente al RUP e al Direttore della Struttura cui è assegnata la procedura eventuali impedimenti sopravvenuti che non gli consentano regolarmente nello svolgimento dei propri compiti affinché possa essere immediatamente approvato un provvedimento di sostituzione

f) In ipotesi di impugnazione di eventuali provvedimenti di esclusione o dell'aggiudicazione, su richiesta del RUP e/o del Direttore della Struttura cui è assegnata la procedura, propone al presidente la riconvocazione della commissione di gara per l'esame dei motivi di ricorso, affinché questa possa valutarli ed eventualmente adottare e/o proporre di adottare provvedimenti in autotutela, o fornire le proprie opinioni in ordine ai detti motivi di ricorso. In tali casi, su richiesta della commissione o del RUP o del Direttore della struttura cui è assegnata la procedura, ove risulti necessario in base ai motivi di ricorso, il segretario tiene anche i rapporti con il progettista o i progettisti, in particolare, inoltrando eventuali quesiti che debbano ricevere risposta per assumere decisioni in ordine ai motivi di ricorso.

Qualora, in casi eccezionali, il segretario e il supplente non possano essere presenti a singole sedute della commissione, la verbalizzazione di quella o di quelle sedute può essere eseguita da un membro della commissione stessa, fermo che il segretario o il supplente devono comunque assicurare direttamente tutte le altre funzioni sopra elencate (lettere a, b, c - relativamente alle funzioni diverse dalla verbalizzazione delle sedute - d, e, f).

Art. 2 - COMPENSI

I membri interni delle Commissioni non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso.

Il compenso è così determinato:

- per appalti fino a € 39.999,99 netto Iva non è previsto alcun compenso;
- per appalti di valore compreso tra € 40.000,00 e la soglia comunitaria, il compenso è identico a quello previsto per le commissioni di concorso, per la qualifica di dirigente;

- negli appalti oltre la soglia comunitaria il compenso è incrementato di un ulteriore euro ogni 10.000,00 a base d'asta, fino ad un tetto massimo di € 5.000,00, derogabile in casi eccezionali a discrezione della Direzione Aziendale che fornisce al soggetto competente alla nomina apposita direttiva motivata al riguardo, prima della formalizzazione dell'autorizzazione a contrarre; in tali casi il provvedimento di autorizzazione a contrarre esplica le ragioni per le quali si è deciso di corrispondere maggiori compensi. Tale regolamentazione è applicabile fino a quando ANAC non avrà definito l'ammontare dei compensi ed, inoltre, nel caso in cui i valori stabiliti dall'Autorità siano maggiori di quelli previsti dal presente regolamento, continuerà ad essere applicata ai membri esterni, quando l'intera commissione non possa essere selezionata dall'Albo tenuto da ANAC.

I membri delle commissioni, interni ed esterni, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per le attività di commissione, pagabili previa rendicontazione ed esibizione dei giustificativi di spesa, quando possibile.

I costi della commissione sono compresi nel quadro economico dell'intervento.

Art. 3 - LAVORO A DISTANZA

La commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Alle riunioni delle commissioni giudicatrici in modalità telematica (teleconferenza, telepresenza) si applica il regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 925 del 28/09/2017 ed eventuali ss.mm.ii.

Nei verbali di gara si dà atto delle modalità di svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice.

Art. 4 - AMBITO DI ATTIVITA' DELL'ORGANO MONOCRATICO AMMINISTRATIVO E DELLA COMMISSIONE - PARTECIPAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA FASE DI VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo monocratico amministrativo, individuato dal Direttore della Struttura Complessa d'Area Socio Sanitaria Locale cui è attribuita la

responsabilità della procedura d'acquisizione; essa si esplica come segue, indipendentemente dalla modalità di negoziazione (procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (di norma, asta elettronica, procedure telematiche):

- seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione amministrativa pervenuta;
 - sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione amministrativa e di gestione del relativo processo (eventuale soccorso istruttorio, controlli) fino all'ammissione/esclusione dei concorrenti.
- La commissione di gara è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico-economiche.

Essa svolge la propria attività come segue, indipendentemente dalla modalità di negoziazione (procedure aperte, ristrette, negoziate) e dallo strumento utilizzato (di norma, asta elettronica, procedure telematiche):

- seduta pubblica di verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta;
- sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide, da pubblicarsi prima dell'accesso alle offerte economiche;
- seduta pubblica di accesso alle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale (rispetto della base d'asta, esatte modalità di presentazione dell'offerta, firma, etc.);
- sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte (vedasi seguito).

La commissione giudicatrice, eventualmente integrata da esperti in campo economico, partecipa alla fase di verifica di anomalia dell'offerta nel rispetto delle seguenti regole:

" *PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA*

Ex art. 77 c. 1 del D.Lgs 50/2016, la valutazione delle offerte, dal punto di vista economico, oltre che da quello tecnico, è di competenza, in prima istanza, della commissione giudicatrice.

Pertanto, ove la commissione giudicatrice, in seduta riservata, esaminate le circostanze del caso concreto, ritenesse che l'offerta necessiti di verifica di congruità, ne informerà il RUP; se quest'ultimo dovesse condividere l'opinione della commissione, verrà attivato il procedimento di verifica dell'anomalia, che sarà condotto dalla commissione stessa, in qualità, in questa fase, di ausiliaria e consulente del RUP. Il procedimento si conclude:

- a) con l'accertamento di congruità dell'offerta

b) con l'accertamento di anomalia della offerta

in entrambi i casi trattasi di provvedimento del RUP su istruttoria della commissione.

In caso di accertamento di anomalia dell'offerta, il procedimento è ripetuto fino a che non si individui un'offerta valida o fino a quando non sia esaurita la graduatoria e, in tal caso, si proclamerà deserta la gara.

Si può disporre che anche offerte che seguono in graduatoria sospette di anomalia siano verificate contestualmente alla prima per accelerare il procedimento.

Quindi non sarà automatico sottoporre le offerte segnalate dal sistema, una volta terminata la fase dell'attribuzione del punteggio prezzo, a verifica di anomalia, qualora si rientri nella casistica descritta dall'art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016; mentre sarà sempre possibile sottoporre le offerte a verifica, anche quando non si rientri nella casistica sopra descritta, in applicazione dello stesso art. 97, comma 6 ultimo periodo, che stabilisce che "la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa".

L'iter del procedimento è descritto nella proposta di aggiudicazione formulata al soggetto competente, con la quale si conclude il procedimento.

In ogni caso, il RUP e la commissione devono operare attenendosi alle linee guida ANAC applicabili; ogni problema operativo deve essere risolto applicando in primis le linee guida ANAC."

NOTA BENE: nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, il Direttore della SC cui è attribuita la responsabilità della procedura d'acquisizione, individua i soggetti, in possesso di adeguata competenza tecnica, cui è demandato il compito di accertare le conformità tecniche delle offerte, rispetto alle richieste contenute nel CSA.

PARTE SECONDA: REQUISITI

ART. 5 MODALITA' DI SELEZIONE DEI COMMISSARI

Nella scelta dei commissari e, tra questi del Presidente, occorre contemperare le seguenti esigenze:

- di contenimento dei tempi e dei costi;

- di imparzialità;
- di assicurare la qualità degli affidamenti e la prevenzione della corruzione, attraverso la rotazione delle nomine in conformità alle previsioni del Codice dei contratti pubblici.

Una volta individuati i potenziali commissari:

- a) si procederà alla verifica puntuale dell'effettivo possesso dei requisiti minimi richiesti, definito nel seguito del presente regolamento;
- b) fermi gli esiti positivi degli accertamenti sopradetti, si comunicherà ai potenziali commissari individuati: l'oggetto della gara, gli identificativi delle imprese ammesse, le tempistiche inerenti le fasi di gara cui la commissione deve partecipare, in modo che il candidato sia nella condizione di poter valutare l'esistenza di eventuali cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, nonché, nel caso dei dipendenti di altre amministrazioni, di attivare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione.

In caso di sussistenza delle predette cause di incompatibilità e/o impossibilità o di diniego dell'autorizzazione, il candidato ne deve dare tempestiva comunicazione all'ufficio proposto ad istruire il provvedimento di nomina della commissione, in modo che quest'ultimo possa individuare il sostituto.

Successivamente, a cura della Struttura preposta alla gestione della procedura d'acquisizione, nominata la commissione da parte del soggetto competente, si pubblicherà tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, sul proprio sito, nella sezione "amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici), specificando compenso previsto per i commissari esterni, se presenti.

Delle avvenute pubblicazioni si dà atto nei verbali di gara.

ART. 6 REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI

I requisiti richiesti per poter svolgere le funzioni di commissario di gara (da verificarsi, come detto, al momento dell'individuazione dei potenziali membri per la singola procedura), sono:

- a) possesso di esperienza lavorativa nell'ambito di attività richiesta in relazione alla procedura di almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, se pertinente;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione dall'ordine, se esistente.

Sono, di norma, considerati di particolare complessità, in via esemplificativa ma non esaustiva, gli affidamenti relativi a:

- a) procedure di project financing o concessione di servizi;
- b) lavori, servizi o forniture a elevato contenuto tecnologico;
- c) lavori, servizi o forniture caratterizzati da significativa innovatività;
- d) forniture di dispositivi medici non standardizzati.

ART. 7 REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ

Condizioni di iscrizione

1) Non possono far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2) Le cause di esclusione sopra descritte operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; non possono, altresì, far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

3) La riabilitazione

La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 1).

4) La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

5) La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee guida ANAC deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

- a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;
- b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

Il dipendente di un Ente diverso dall'ASL1 di Sassari deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'inesistenza delle cause ostative previste dall'articolo 77 del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee guida ANAC e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

6) Sanzioni

La mancata dichiarazione dell'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione costituisce violazione del dovere d'ufficio, importa l'attivazione di procedimento disciplinare e determina l'impossibilità di procedere alla nomina dell'esperto nella commissione giudicatrice disposta con atto della stazione appaltante.

Coloro che, al momento della proposta di nomina quale commissario forniscano informazioni o esibiscano documenti non veritieri ovvero forniscano dichiarazioni non veritiere circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, oltre alla sanzione di cui all'art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, nei casi di particolare gravità, possono essere cancellati dall'Albo.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione della delibera cui è allegato.